

Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici

Regolamento Organico

TITOLO I : AFFILIAZIONI E RIAFFILIAZIONI

Art. 1 – Affiliati

A norma dell'art. 5 del vigente Statuto Federale, fanno parte della FISIP le Società ed Associazioni Sportive ad essa affiliate che praticano – senza fini di lucro - le discipline sportive di sci alpino, sci di fondo, biathlon e snowboard per atleti disabili nell'ambito del territorio nazionale e che siano in regola con l'affiliazione.

Art. 2 – Domanda di Affiliazione

Con l'affiliazione alla FISIP le Società Sportive e gli organismi similari contraggono un vincolo annuale che implica l'accettazione incondizionata dello Statuto, dei Regolamenti e delle Normative Federali, nonché di tutte le deliberazioni e decisioni adottate dagli organismi della FISIP, nel rispetto delle rispettive sfere di competenza.

Le Associazioni Sportive e le Società Sportive presentano domanda di affiliazione alla FISIP direttamente presso gli uffici della Federazione. La domanda di affiliazione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e redatta sui moduli predisposti dalla FISIP. La rappresentanza sociale nei confronti della FISIP spetta al legale Rappresentante della Società, nonché, eventualmente, a coloro ai quali tale potere sia riconosciuto ai fini sportivi da specifiche norme contenute nello Statuto Sociale, purché regolarmente tesserati alla FISIP come dirigenti, per l'anno di riferimento.

Art. 3 – Documenti da allegare alla domanda

La domanda di affiliazione deve essere accompagnata da:

- a) Copia originale o autenticata dell'Atto Costitutivo della Società Sportiva attestante la partecipazione alla costituzione di almeno 3 soci fondatori;
- b) Copia originale o copia autenticata dello Statuto Sociale, redatto in conformità ai principi statutari della FISIP e del CIP. Deve riportare l'indicazione di finalità sportiva, di assenza di fine di lucro, di apoliticità del soggetto richiedente e prevedere l'elezione dei componenti degli Organi sociali a scrutinio segreto, secondo principi di democraticità che garantiscono segretezza e parità di voto, attivo e passivo, per tutti i soci di maggiore età;
- c) Copia originale o autenticata dal Presidente, del verbale o dell'estratto del verbale relativo alla riunione dell'ultima Assemblea che ha proceduto all'elezione degli organi sociali in carica e contenente le eventuali variazioni di tali cariche;
- d) Il Consiglio Direttivo della Società dovrà risultare composto da minimo 3 componenti (incluso il Presidente) è dovrà essere prevista la rappresentanza della componente atleti e della componente tecnici, ove esista;
- e) Apposito modulo da richiedersi alla FISIP, sul quale devono essere indicate le discipline sportive praticate;
- f) Copia del bonifico bancario del versamento delle tasse di affiliazione e tesseramento di tutti i componenti del Consiglio Direttivo, degli atleti, del personale ausiliario, con specificazione delle relative causali.

Art. 4 – Accettazione della domanda di affiliazione da parte del Consiglio Federale e inizio dell’attività in ambito federale

Il Consiglio Federale, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto Federale, procede, su delega del Consiglio Nazionale del CIP, al riconoscimento ai fini sportivi delle Società Sportive e degli Organismi similari, previa approvazione dello Statuto Sociale e dei Regolamenti interni. La Segreteria Federale comunica alla Società Sportiva richiedente l’affiliazione l’esito della domanda. Una volta ottenuto il riconoscimento l’affiliato può svolgere la sua attività in ambito Federale e, per gli adempimenti di competenza, deve comunicare ogni eventuale successiva modifica degli Statuti e degli eventuali Regolamenti interni, rimettendo copia delle relative deliberazioni. L’affiliazione ha validità dalla data di riconoscimento fino al termine ultimo per il rinnovo dell’affiliazione, scaduto il quale la Società Sportiva decade.

Art. 5 – Periodo di affiliazione

Il periodo dell’affiliazione inizia il 1° ottobre e scade il 30 settembre dell’anno successivo, in coincidenza con la stagione agonistica Federale.

Art. 6 – Domanda di riaffiliazione

Ogni anno sportivo le Società affiliate, prima di iniziare la loro attività, devono procedere alla riaffiliazione da effettuarsi con sistema on - line. Fino a che le stesse non avranno espletato la procedura di riaffiliazione prevista non potranno svolgere attività in ambito federale e i loro soci non potranno prendere parte a manifestazioni di qualsiasi genere in ambito FISIP.

Art. 7 – Termine per la riaffiliazione

Il termine per la riaffiliazione scade il **15 ottobre (in caso di giorno festivo, scade il giorno immediatamente successivo)**. Le Società Sportive affiliate che entro tale data non adempiono alle incombenze previste decadono dal rapporto associativo con la FISIP. Per l’eventuale riammissione dovranno seguire la procedura di nuova affiliazione.

Art. 8 – Denominazione Sociale e Consiglio Direttivo

La denominazione sociale e la composizione del Consiglio Direttivo risultanti dal modulo di affiliazione o riaffiliazione sono le sole valide a tutti gli effetti nei confronti della FISIP. Ogni modifica della denominazione sociale, della composizione del Consiglio Direttivo o lo scioglimento della Società deve essere comunicato alla FISIP tramite invio del verbale dell’Assemblea societaria che attesti la variazione. Non è consentito ricoprire cariche direttive in più di una Società affiliata.

Art. 9 - Fusione o incorporazione di Società affiliate

Due o più Società affiliate possono fondersi per dare vita ad una nuova Società affiliata che può assumere nuova denominazione sociale e provvedere all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. La fusione può anche avvenire per incorporazione. Gli affiliati che intendono procedere alla fusione in qualsiasi forma sono tenuti a sottoporre ad approvazione del Consiglio Federale la relativa deliberazione assunta dai loro competenti Organi Sociali. Il diniego di approvazione deve essere compiutamente motivato. Il nuovo affiliato acquisisce l’anzianità del soggetto di più antica affiliazione ed i voti plurimi dell’affiliato avente i maggiori voti; per contro, assume gli obblighi propri degli affiliati dai quali deriva. In ogni caso non potrà darsi luogo alla fusione, in qualsiasi forma, se gli affiliati interessati non sono in regola con il pagamento delle quote federali. La fusione, in qualsiasi forma, effettuata successivamente alla riaffiliazione di uno degli affiliati interessati ha efficacia, dopo l’approvazione del Consiglio Federale, dalla successiva stagione agonistica.

Art. 10 – Scioglimento di Società Sportiva affiliata

In caso di scioglimento di Società Sportiva affiliata, i soci già tesserati possono entrare a far parte di altra Società Sportiva affiliata fatta eccezione per i componenti del Consiglio Direttivo in posizione debitoria verso la Federazione o altri affiliati, fino all'integrale adempimento di tali obblighi. Nel frattempo i predetti non possono assumere cariche o incarichi in altra Società affiliata.

ART. 11 – Cessazione di appartenenza alla FISIP

La Società Sportiva affiliata cessa il suo rapporto associativo con la FISIP nei seguenti casi:

- a) per recesso: qualora la Società affiliata manifesti la propria volontà espressa in tal senso;
- b) per scioglimento volontario: la Società affiliata che, per qualsiasi motivo, si scioglie, cessa automaticamente di essere affiliata alla FISIP;
- c) per inattività agonistica assoluta protratta per più di due anni sportivi;
- d) per radiazione: la radiazione consiste nella cancellazione della Società affiliata dall'Albo Nazionale quando ricorrono gravi e dolose infrazioni alle norme nazionali accertate dagli Organi di Giustizia ed è comminata esclusivamente dai medesimi organi;
- e) per mancato rinnovo dell'affiliazione: la Società affiliata recede per mancata presentazione della domanda di riaffiliazione secondo le procedure previste;
- f) per revoca o diniego dell'affiliazione: il Consiglio Federale delibera la revoca dell'affiliazione nei casi in cui venga accertato che la Società affiliata abbia perso i requisiti prescritti successivamente alla concessione dell'affiliazione o del rinnovo della stessa;

In tutti i casi di cessazione, gli affiliati dovranno provvedere all'estinzione di eventuali obbligazioni pendenti nei confronti della FISIP e degli altri affiliati, non avendo alcun diritto sul patrimonio di questa. La cessazione di appartenenza alla FISIP comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa ed è deliberata dal Consiglio Federale.

Art. 12 – Comunicazioni alla FISIP di tutte le variazioni

Ogni variazione di qualsiasi natura – Statuto, sede, denominazione sociale, composizione del Consiglio Direttivo, fusione – in qualsiasi forma – , scioglimento, ecc. – che insorga nella Società affiliata, deve essere comunicata entro gg. 30 (trenta) alla Segreteria Federale, ed avrà efficacia dopo l'approvazione del Consiglio Federale, ove prevista.

Gli atti con i quali i competenti Organi Sociali hanno deliberato i relativi provvedimenti, devono essere inoltrati alla segreteria federale con firme in originale o in copia autenticata.

TITOLO II : TESSERAMENTO

Art. 13 – I tesserati

Il tesseramento è l'atto che lega una persona alla FISIP in un rapporto giuridico – sportivo.

L'età minima e massima per l'ammissibilità del tesseramento per gli atleti e per le altre categorie di tesserati di cui al presente articolo, sono stabilite nei regolamenti tecnici riguardanti le singole specialità sportive o, in difetto, con apposite deliberazioni del Consiglio Federale.

Le persone fisiche che possono far parte della FISIP sono:

1. gli Atleti
2. gli Atleti Guida
3. i Dirigenti
4. i Dirigenti Sociali
5. i Tecnici (ivi inclusi allenatori e assistenti tecnici)
6. i Medici
7. i Fisioterapisti
8. i volontari
9. i Tesserati benemeriti ed il Presidente Onorario

Gli atleti che intendono praticare in forma agonistica gli sport disciplinati dalla FISIP debbono essere regolarmente tesserati tramite la Società Sportiva di appartenenza, con la quale contraggono un vincolo sportivo di durata pari a un anno. Gli atleti tesserati sono soggetti alle norme statutarie e regolamentari della FISIP e della Società di appartenenza. Gli effetti del tesseramento decorrono dall'accettazione da parte della FISIP.

Art. 14 - Diritti e doveri dei tesserati

I tesserati hanno i diritti ed i doveri previsti dagli artt. 13 e 14 dello Statuto Federale.

Art. 15 – Validità della Tessera Federale

Il tesseramento, anche ai fini assicurativi, è valido dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo e può essere rinnovato alla scadenza. La richiesta di primo tesseramento può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno utilizzando la modulistica all'uopo prevista da richiedere alla FISIP Nazionale a condizione che la Società richiedente sia regolarmente affiliata alla FISIP per l'anno in corso.

Art. 16 – Doppio tesseramento

E' assolutamente vietato il doppio tesseramento societario, indipendentemente dalle qualifiche ricoperte all'interno della Società sportiva d'appartenenza. Pertanto nessuno potrà tesserarsi per due Società sportive affiliate alla FISIP. In tal caso il tesserato sarà passibile di provvedimento disciplinare.

Art. 17 – Persone a cui è inibito il tesseramento

Le Società affiliate non possono tesserare:

- a) Persone prive dei diritti civili secondo le leggi vigenti;
- b) Persone sospese o radiate dalla FISIP con provvedimento degli Organi di Giustizia Federali;

- c) Persone radiate da altra Federazione Sportiva Paralimpica o Disciplina Associata riconosciuta dal CIP o Federazione Sportiva Nazionale o Ente riconosciuto dal CONI.

Art. 18 – Scioglimento del vincolo sociale

Il vincolo che lega l'atleta alla Società cessa automaticamente per i seguenti motivi:

- a) Nei casi previsti dall'art. 15 dello Statuto Federale;
- b) Per mancata presentazione della domanda di riaffiliazione da parte della Società di appartenenza entro i termini previsti;
- c) Per mancato o errato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte della Società di appartenenza;
- d) Nei casi di cessazione della Società previsto dall'art. 9 dello Statuto Federale;
- e) Per inattività assoluta durante il precedente anno sportivo;
- f) Per cambio di residenza dell'atleta in altra regione-provincia-comune, comprovato dalla relativa documentazione.

L'atleta già tesserato con una Società Sportiva può, altresì, inoltrare, per particolari e tassativi motivi, richiesta di scioglimento anticipato del vincolo per trasferirsi ad altro affiliato:

- a) Giustificata domanda di trasferimento ad altro affiliato presentata da un atleta di interesse nazionale in ordine alla quale il Consiglio Federale, se ritiene fondate le motivazioni addotte, può decidere il trasferimento d'ufficio ad altro affiliato;
- b) Se denunzi motivi di rilevante gravità che gli impediscono di rimanere tesserato per la Società di appartenenza, la cui competenza a decidere spetta sempre al Consiglio Federale.

In tali casi la relativa domanda deve essere presentata dal tesserato alla segreteria federale affinché quest'ultima provveda a sottoporla all'approvazione del Consiglio Federale.

Art. 19 – Copertura assicurativa collegata alla tessera federale

La Federazione, quale contraente, stipula convenzione assicurativa per conto di ogni singolo tesserato, che assume la veste di assicurato, sia per infortunio che per R.C.T. che prevede forme differenziate, base e suppletiva, quest'ultima a carico dell'interessato.

Tutte le norme relative, massimali compresi, vengono comunicate mediante pubblicazione sul sito internet Federale.

Art. 20 – Tesseramento cittadini stranieri

Fermi restando i regolamenti in materia delle Federazioni Internazionali, ai soli fini agonistici, la tessera FISIP può essere rilasciata ad atleti che non godono della cittadinanza italiana, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Che all'atto del rilascio della tessera abbiano residenza stabile in Italia, anche di fatto, purché comprovata e valutata dal Consiglio Federale;
- b) Che non siano tesserati per altra Federazione Nazionale da almeno una stagione, ovvero ottengano il nulla-osta della Federazione di provenienza.

Il rilascio della tessera per atleti che non godono della cittadinanza italiana può avvenire unicamente previa autorizzazione scritta da parte della Segreteria Federale, alla quale l'affiliato deve inoltrare richiesta.

La mancata osservanza della presente norma comporta il deferimento del Presidente della Società agli Organi di Giustizia.

Art 21 - Tesseramento Militare

Per Tesseramento Militare si intende il Tesseramento riservato agli appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari.

Il Tesseramento militare decorre dal momento dell'incorporazione in un Gruppo Sportivo Militare.

È attivabile in qualunque periodo dell'anno dalla Segreteria Federale anche in presenza di un Tesseramento in corso, ma solo dietro presentazione alla Segreteria Federale della documentazione comprovante l'avvenuta incorporazione nel Gruppo Sportivo Militare.

L'eventuale Tesseramento in corso decade automaticamente al momento dell'avvenuta attivazione del nuovo tesseramento militare.

Il Tesseramento militare decade automaticamente al momento del passaggio in congedo assoluto o al termine del servizio presso un Gruppo Sportivo Militare; in tal caso è permesso un nuovo tesseramento, anche in corso d'anno, presso qualsiasi Affiliato, dietro presentazione alla Segreteria Federale della documentazione comprovante la cessazione del tesseramento militare.

Nello stesso anno è consentito anche il tesseramento militare da un Gruppo Sportivo Militare ad altro Gruppo Sportivo Militare.

La Segreteria Generale autorizzerà il nuovo tesseramento solo dopo aver ricevuto tutta la documentazione attestante sia l'avvenuta dismissione dal precedente Gruppo Sportivo Militare che l'avvenuta incorporazione nel nuovo Gruppo Sportivo Militare.

Nelle more di ricevimento di tutta la documentazione richiesta, resterà valido il tesseramento con il Gruppo Sportivo Militare precedente.

Un militare non appartenente ai Gruppi Sportivi Militari può essere tesserato presso un Affiliato ma tale tesseramento non è da intendersi "militare".

Art. 22 – Soci onorari

Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, può conferire la qualifica di Socio Onorario.

TITOLO III: ORGANI CENTRALI – ASSEMBLEA FEDERALE

Art. 23 – Assemblea Federale Ordinaria

L'Assemblea Federale Ordinaria, che può essere elettiva e non elettiva, si tiene nei modi e termini previsti dall'art. 18 dello Statuto Federale. La partecipazione degli aventi diritto a voto, la composizione e le attribuzioni sono disciplinate dagli artt. 19, 20, 21 dello Statuto.

Art. 24 – Data e luogo di svolgimento dell’Assemblea Federale

L’Assemblea Federale, Ordinaria e Straordinaria, è convocata, su indicazione del Consiglio Federale, dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso inviato a tutti gli aventi diritto a voto almeno 30 (trenta) giorni prima della data dello svolgimento.

L’avviso di convocazione, trasmesso con le procedure di cui all’art. 18 dello Statuto, deve contenere:

- Data, ora e luogo di effettuazione dell’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione;
- Ordine del Giorno dell’Assemblea;
- Elenco degli aventi diritto a voto con il numero dei voti assegnati
- Composizione della Commissione Verifica Poteri e l’ora dei lavori della stessa.

Qualora l’affiliato ritenga che i voti attribuitigli non siano corrispondenti a quelli ai quali ritiene di aver diritto, deve far pervenire, direttamente o a mezzo raccomandata, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea, reclamo scritto alla Segreteria Federale. Sui suddetti reclami decide il Consiglio Federale ovvero, in caso di urgenza, il Consiglio di Presidenza. La Segreteria Federale può provvedere, d’ufficio, alla correzione dei meri errori materiali.

Se 3 (tre) giorni liberi prima dell’Assemblea nessuna comunicazione è stata recapitata all’affiliato, il reclamo si intende respinto. A pena di irricevibilità, non sono ammessi reclami sulla consistenza dei voti, presentati direttamente in Assemblea.

Art. 25 – Assemblea Federale Straordinaria

L’Assemblea Federale Straordinaria, che può essere elettiva e non elettiva, è indetta dal Consiglio Federale, nei casi previsti dall’art. 19.3 dello Statuto. La partecipazione degli aventi diritto a voto, la composizione e le attribuzioni sono disciplinate dagli artt. 19, 20, 21 dello Statuto.

L’Assemblea Federale in sessione straordinaria non può trattare altri argomenti all’infuori di quelli per i quali è stata convocata.

Art. 26 – Assemblea Federale Elettiva

L’Assemblea Federale elettiva si svolge ogni 4 anni ed esattamente nell’anno di celebrazione dei Giochi Paralimpici Invernali, entro il termine stabilito dallo Statuto.

Tra il ventesimo e il decimo giorno antecedente la data di celebrazione dell’Assemblea i candidati alle cariche dovranno presentare la propria candidatura alla Segreteria Federale, specificando per quale carica intendono candidarsi.

Le candidature possono essere trasmesse anche via fax o posta elettronica seguite da documentazione cartacea; ai fini della tempestività faranno fede i dati di trasmissione nei termini riportati sulla ricevuta del fax o nella e-mail.

Il candidato deve dimostrare, anche a mezzo autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto per accedere alle cariche federali. Le false dichiarazioni saranno perseguite dagli Organi di Giustizia e di Disciplina.

La Segreteria Federale compilerà un elenco delle candidature pervenute, suddiviso per cariche ed in ordine alfabetico, che sarà pubblicato sul sito internet della FISIP.

Ogni tesserato potrà, entro 5 (cinque) giorni antecedenti la data dell'Assemblea, presentare ricorso avverso l'inserimento o meno nell'elenco della candidature. Il ricorso verrà esaminato dagli Organi di Giustizia e di Disciplina.

Art. 27 – Partecipazione all'Assemblea Federale

La partecipazione all'Assemblea Federale degli affiliati aventi diritto al voto è esercitata dai Presidenti e/o rappresentanti legali delle società affiliate o da loro delegato, purché componente del Consiglio Direttivo.

Partecipano, altresì, all'Assemblea i rappresentanti atleti e tecnici nominati dall'Assemblea societaria, come previsto dall'art. 18.3 dello Statuto.

I rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici partecipano all'Assemblea per la sola categoria per la quale sono stati nominati.

Il delegato societario degli atleti e dei tecnici, nonché il Presidente o suo delegato, dovranno essere tre persone distinte.

Art. 28 – Deleghe

I Presidenti o legali rappresentanti delle Società, aventi diritto a voto, possono delegare, internamente all'affiliato, un Componente del Consiglio Direttivo in carica, regolarmente tesserato alla FISIP, il cui nominativo sia rilevabile sulla domanda di riaffiliazione della Società o da successiva comunicazione scritta (copia conforme all'originale, sottoscritta dal Presidente o legale rappresentante pro-tempore della Società, del verbale dell'Assemblea Sociale che ha deliberato la sostituzione). Non è prevista delega interna all'affiliato per i rappresentanti atleti e tecnici (**Art. 20.2 Statuto Federale**).

Ogni partecipante all'Assemblea con diritto di voto (affiliato, atleta e tecnico) può ricevere deleghe secondo quanto disposto dall'art. 20.11 dello Statuto Federale.

Le deleghe devono essere consegnate alla Commissione Verifica Poteri al momento dell'accreditamento.

Art. 29 – Validità e modalità di deliberazione dell'Assemblea Federale

L'Assemblea Federale è valida in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, successiva di due ore, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti presenti aventi diritto a voto, salvo quanto previsto dagli artt. 22 e 23 dello Statuto. Nei soli casi di Assemblee Elettive in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno 1/3 (un/terzo) degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi, salvo che per l'ipotesi di scioglimento della FISIP.

Art. 30 – Commissione Verifica Poteri

Il Consiglio Federale, o per delega il Presidente Federale, nomina, all'atto della convocazione dell'Assemblea, la Commissione Verifica Poteri composta da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 8 (otto) componenti.

La Commissione Verifica Poteri:

- a) ha il compito di verificare i diritti di partecipazione e di voto, nonché la regolarità delle deleghe;

- b) redige sommario verbale delle sue operazioni e riferisce, in apertura di Assemblea, su tutte le posizioni che ha considerato irregolari ai fini della partecipazione e dei diritti di voto, nonché su tutte le contestazioni relative;
- c) è organo permanente dell'Assemblea, si insedia almeno 12 ore prima dell'inizio dei lavori assembleari e termina le sue funzioni alla chiusura degli stessi;
- d) è la sola competente a constatare la presenza del minimo di voti necessario per la validità dell'Assemblea.

Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri i membri del Consiglio Federale e i candidati alle cariche.

Art. 31 – Svolgimento dell'Assemblea Federale

L'Assemblea è di regola aperta dal Presidente della FISIP (o da chi ne fa le veci), che ne assume la Presidenza provvisoria.

Egli prende atto della relazione della Commissione Verifica Poteri e, nel caso che l'Assemblea sia validamente costituita per l'accertata presenza del quorum richiesto a norma di Statuto, invita a procedere alla risoluzione di eventuali controversie insorte in sede di verifica, relative alla partecipazione ed al diritto di voto, che vengono decise con votazione per appello nominale, a maggioranza semplice, con l'astensione della parte interessata.

Subito dopo, su invito del Presidente provvisorio, i delegati aventi diritto a voto procedono alla nomina dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea composto dal Presidente dell'Assemblea, da un Vice Presidente, dal Segretario della FISIP, o da chi ne fa le veci, e da tre scrutatori, che non possono essere scelti tra i candidati alle cariche nazionali nelle Assemblee Elettive. Nell'eventualità che a presiedere effettivamente l'Assemblea sia persona diversa dal Presidente della FISIP, il verbale dovrà essere controfirmato anche da quest'ultimo.

Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa, di sottoscriverlo e di depositarlo, unitamente a tutti gli atti dell'Assemblea, entro 90 (novanta) giorni dalla data di svolgimento della stessa, presso la sede della FISIP, ove rimarrà a disposizione degli affiliati che potranno prenderne visione in qualsiasi momento.

Il Presidente dell'Assemblea dirige la discussione in base all'Ordine del Giorno dando la parola ai delegati che ne fanno richiesta regolando gli interventi. Esaurita la discussione e terminate le votazioni di tutti i punti posti all'O.d.G., dichiara chiusa l'Assemblea proclamando i risultati delle votazioni.

Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso d'impedimento momentaneo o definitivo.

Art. 32 – Metodi di votazione

Le votazioni possono essere svolte, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea:

- a) per appello nominale;
- b) per alzata di mano e contoprova;

- c) a scheda segreta.

Il Presidente dell'Assemblea deve curare, in particolare, che tutte le votazioni effettuate per scrutinio segreto, garantiscano ai votanti la più ampia discrezionalità e segretezza.

Per le votazioni a scrutinio segreto devono essere predisposte schede di votazione che possono essere di colore diverso per le differenti tipologie di candidati o di quesiti.

Ogni scheda deve essere siglata da uno Scrutatore.

Il votante che intendesse effettuare un controllo dei voti sulla scheda o schede ricevute, è tenuto a farlo all'istante, davanti allo Scrutatore dal quale riceve le schede stesse. In difetto non sono ammessi reclami o richieste di integrazione di schede mancanti o smarrite. Le stesse possono essere sostituite soltanto se il votante riconsegna ad uno Scrutatore la scheda o le schede precedentemente ritirate ed annullate.

Art. 33 – Tipologie di candidature nell'Assemblea Federale Elettiva

Le figure previste sono:

- a) Presidente della Federazione;
- b) Consiglieri;
- c) Consiglieri Atleti;
- d) Consiglieri Tecnici;
- e) Revisori dei Conti.

Ogni legale rappresentante di affiliato riceve le schede e può votare per gli incarichi di cui alle precedenti lettere a), b), e).

Ogni rappresentante Atleta di singolo affiliato riceve le schede e può votare per gli incarichi di cui alle precedenti lettere a), c).

Ogni rappresentante Tecnico di singolo affiliato riceve le schede e può votare per gli incarichi di cui alle lettere a), d).

Art. 34 – Nullità della scheda e del singolo voto

Una scheda è nulla quanto:

- a) Non riporta la sigla di uno Scrutatore;
- b) Presenta dei segni non tipografici con i quali l'elettore in maniera inequivocabile ha voluto farsi riconoscere;
- c) Contiene il voto per un numero di candidati superiore a quello da eleggere;
- d) Risulta impossibile individuare tutti i candidati prescelti.

Il singolo voto è nullo quando:

- a) Pur essendo valido sotto ogni profilo, presenta dei segni non tipografici con i quali l'elettore in maniera inequivocabile ha voluto farsi riconoscere;
- b) Viene aggiunto un nominativo non in elenco.

Art. 35 – Elezione dei candidati alle cariche Federali

Per le elezioni alle cariche Federali, l’Assemblea Federale, avuto riguardo ai requisiti ed alle incompatibilità previsti dagli artt. 42, 43, 44 e 45 dello Statuto, provvede con votazioni separate all’elezione:

- a) del Presidente Federale
- b) dei 3 (tre) Consiglieri Laici;
- c) dei 2 (due) consiglieri in rappresentanza degli Atleti di cui una quota rosa;
- d) di 1 (un) consigliere in rappresentanza dei Tecnici;
- e) del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Ogni votante può indicare la propria preferenza a fianco del singolo candidato e complessivamente fino al numero massimo delle persone da eleggere nella votazione.

Risultano eletti, nelle diverse cariche e tipologie, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità fra due o più candidati segue il ballottaggio.

Art. 36 – Voti plurimi

Le norme che regolano l’attribuzione dei voti plurimi sono contenute negli artt. 18.5 e 18.6 dello Statuto Federale con cui si specifica che l’attribuzione dei voti plurimi al solo rappresentante degli affiliati è subordinata al possesso dei requisiti ivi previsti.

TITOLO IV: ORGANI CENTRALI – PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Art. 37 – Attribuzioni e compiti del Presidente della Federazione

Il Presidente Federale rappresenta la FISIP in sede nazionale ed internazionale con le attribuzioni, le responsabilità e le facoltà previste dall’art. 24 dello Statuto.

TITOLO V: ORGANI CENTRALI – CONSIGLIO FEDERALE

Art. 38 – Attribuzioni, compiti e funzionamento del Consiglio Federale (CF)

Le funzioni, le attribuzioni, le modalità di riunione e i casi di decadenza del CF sono previsti dagli artt. 25, 26, 27, 28 e 29 dello Statuto.

- a) Il CF entra in carica al termine dell’Assemblea Federale che ne ha deliberato l’elezione;
- b) Il passaggio delle consegne fra il Presidente uscente e il nuovo deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dall’Assemblea di cui al punto a);
- c) Il CF si riunisce in località del territorio nazionale, da destinarsi di volta in volta;
- d) L’avviso della convocazione, con l’ordine del giorno degli argomenti da trattare ed indicazione di luogo, data e ora della riunione, deve essere inviato ai Consiglieri dal Presidente o da chi ne fa le veci, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione con lettera raccomandata od ordinaria o e-mail. Nei casi di assoluta urgenza, la riunione può essere convocata 3 (tre) giorni prima con telegramma, telefax o e-mail;

- e) L'ordine del giorno della riunione viene formulato dal Presidente; i Consiglieri hanno facoltà di richiedere l'inserimento di specifici argomenti purché la richiesta pervenga al Presidente prima dell'invio della convocazione del CF;
- f) Il CF deve essere convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, anche quando la riunione è stata richiesta dalla metà più uno dei suoi componenti;
- g) Nel caso di convocazione richiesta dai Consiglieri, gli argomenti da porre all'ordine del giorno devono essere chiaramente indicati, pena nullità della richiesta. Gli stessi devono essere integralmente inseriti nell'ordine del giorno per la relativa discussione;
- h) Le riunioni sono validamente costituite quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno 4 (quattro) Consiglieri. Non sono ammesse deleghe;
- i) Di ogni riunione viene redatto il verbale a cura del Segretario Federale, o di chi ne fa le veci, da approvarsi nella seduta successiva;
- j) In conformità alle norme internazionali, in armonia con le direttive del CIP e nel rispetto della vigente legislazione in materia, il CF disciplina pubblicità, sponsorizzazioni e diritti televisivi per quanto riguarda l'immagine della FISIP, degli affiliati, del Comitati Organizzatori e degli atleti nell'ambito dell'attività organizzativo-agonistica e di ogni altra attività promozionale di interesse federale;
- k) Il CF regolamenta le modalità d'uso di scritte, emblemi, stemmi e logo federali da parte degli Organi Periferici, degli affiliati e dei Comitati Organizzatori.

TITOLO VI: ORGANI CENTRALI – CONSIGLIO DI PRESIDENZA

ART. 39 – Composizione, attribuzioni e funzioni del Consiglio di Presidenza (CP)

Composizione, attribuzioni e funzioni del CP sono stabilite dagli artt. 30 e 31 dello Statuto. Il CP si riunisce su invito del Presidente, o di chi ne fa le veci, ed è validamente costituito qualora siano presenti il Presidente stesso e tutti i componenti. Per la validità delle deliberazioni da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno 3 (tre) membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non è delegabile.

E' facoltà del Presidente, in caso di urgenza, convocare con telegramma, telefax o e-mail i membri del CP. Le delibere del CP risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Federale, che lo redige, e sono sottoposte a ratifica da parte del CF alla prima riunione utile.

TITOLO VII: ORGANI CENTRALI – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 40 – Attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti (CRC)

Le attribuzioni ed i compiti del CRC sono quelli previsti dagli artt. 32 e 33 dello Statuto.

Art. 41 – Controllo sulla contabilità Federale

Il CRC ha la facoltà di verificare sia la contabilità centrale, sia quella periferica.

Ciascun componente del CRC può prendere visione di tutti gli atti amministrativi della Federazione in qualsiasi momento.

Art. 42 – Libro verbali e relazioni delle ispezioni disposte dal CRC

Per ogni ispezione, sia sulla contabilità federale, sia su quella degli Organi Periferici, deve essere compilata dettagliata relazione da inserire nel libro verbali.

Nella relazione devono essere segnalate tutte le eventuali irregolarità riscontrate, i rilievi fatti e le proposte per ovvarle, con particolare riferimento alle erogazioni per le quali non vi sia stata esplicita delibera degli Organi competenti.

TITOLO VIII: ORGANI CENTRALI – SEGRETERIA FEDERALE

Art. 43 – Segreteria Federale

I compiti e le facoltà della Segreteria Federale, sono stabiliti dall'art. 35 dello Statuto.

TITOLO IX: ORGANI PERIFERICI

Art. 44 – Delegato Regionale e Delegato Provinciale

Le attribuzioni e i compiti del Delegato Regionale e del Delegato Provinciale, sono stabiliti dagli artt. 36 e 37 dello Statuto.

TITOLO X: PATRIMONIO E GESTIONE FINAZIARIA

Art. 45 – Patrimonio e proventi

La composizione del patrimonio e la tipologia dei proventi sono dettagliati agli artt. 46 e 47 dello Statuto.

Art. 46 – Esercizio e gestione finanziaria

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, sia il Bilancio di Previsione che quello Consuntivo devono essere corredati da relazione del CRC e da relazione del Presidente Federale.

Entrambi devono essere trasmessi al CIP, nei termini stabiliti per la debita approvazione, dopo l'approvazione da parte del CF.

TITOLO XI: ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Art. 47 – Composizioni e attribuzioni

La composizione e le attribuzioni degli Organi di Giustizia sono regolati dagli artt. 38, 39, 40 e 41 dello Statuto e dal Regolamento di Giustizia del CIP.

TITOLO XII: NORME DI PARTECIPAZIONE A GARE

Art. 48 – Norme di partecipazione a gare di calendario Nazionale

Le iscrizioni alle gare di calendario Federale, ad eccezione di quelle internazionali, devono essere effettuate esclusivamente dalla Società Sportiva affiliata di appartenenza dell'atleta, salvo che dispongano diversamente le norme tecniche fissate dal CF.

Le tasse di iscrizione e di reclamo vengono fissate dal CF.

Art. 49 – Norme di partecipazione a gare internazionali

Gli atleti per partecipare a gare internazionali in Italia e all'estero devono essere tesserati alla FISIP e devono essere in regola con il pagamento delle licenze internazionali.

Qualora la Federazione non partecipi con rappresentative nazionali, gli atleti possono partecipare alle suddette gare internazionali a spese della Società Sportiva di appartenenza, fermo restando che l'Organismo Internazionale accetta le relative iscrizioni unicamente se inviate dalla Federazione.

Per le gare di calendario internazionale in Italia gli affiliati organizzatori, o i COL di cui faccia parte almeno un affiliato alla FISIP, devono attenersi scrupolosamente ai Regolamenti sportivi internazionali e a tutte le disposizioni emanate a inizio stagione. In difetto restano valide quelle dell'anno precedente.

Art. 50 – Norme per la tutela sanitaria

Gli atleti tesserati per poter praticare qualsiasi attività sportiva, devono ottemperare alle disposizioni Federali in materia di tutela sanitaria per la pratica dell'attività sportivo-agonistica rese note dalla Federazione all'inizio di ogni stagione. Dell'assolvimento di questo obbligo sono responsabili nei confronti della Federazione i Presidenti delle Società Sportive di appartenenza.

TITOLO XIII: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 51 – Requisiti di eleggibilità e per ricoprire cariche nazionali

I requisiti richiesti per poter ricoprire cariche nazionali elette sono stabiliti dall'art. 42 dello Statuto.

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della candidatura e, in caso di elezione, dovranno permanere per tutta la durata del mandato. La perdita anche di uno soltanto dei requisiti richiesti è causa di decadenza dall'incarico.

Prima dell'elezione gli interessati devono rilasciare dichiarazione scritta intesa a confermare il possesso dei requisiti prescritti.

Art. 52 – Incompatibilità

Le cause di incompatibilità sono disciplinate dall'art. 45 dello Statuto.

Qualora si verifichi uno dei casi di incompatibilità, l'interessato dovrà optare, entro 5 (cinque) giorni, con dichiarazione scritta, per una delle cariche e non potrà prendere possesso della nuova carica se non dopo aver rinunciato a quella precedentemente ricoperta. In caso di mancata opzione nel termine suddetto, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio a tutti gli effetti dalla carica più recentemente assunta.



Art. 53 – Norme Integrative

Sulle controversie concernenti l'interpretazione del presente Regolamento Organico e di tutti gli altri Regolamenti che fanno parte del complesso delle norme federali, si pronuncia il Consiglio Federale.

La facoltà del Consiglio Federale di modificare il Regolamento Organico in materia elettorale, decade a far tempo dal 1^o luglio dell'ultimo anno del quadriennio paralimpico.